

Allegato
REGISTRATO A GORIZIA II 26 SET. 2024
al n. 339 vol. serie 3 Atti Privati
Liquidati Euro

Il Funzionario Tributario
Majda Klumš
* firma su delega del Direttore Provinciale
ANNA PECORARO



STATUTO DELLA ASSOCIAZIONE CULTURALE E MUSICALE
CIVICA ORCHESTRA DI FIATI "GIUSEPPE VERDI" – CITTÀ DI TRIESTE
ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE
(già "Banda Cittadina G. Verdi")

TITOLO PRIMO

(DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA - OGGETTO - FONDO COMUNE)

Art. 1

E' costituita, ai sensi del D. Lgs. 117/2017 e del Codice civile in tema di associazioni, la **Civica Orchestra di Fiati "Giuseppe Verdi" – Città di Trieste**, già "Banda Cittadina G. Verdi", fondata nel 1919 ed ente riconosciuto ex Delibera del Podestà di Trieste dd. 28/03/1934-XII n. 515.

Dal momento dell'iscrizione nel RUNTS, la denominazione dell'Associazione diventerà Civica Orchestra di Fiati "Giuseppe Verdi" – Città di Trieste APS, oppure Civica Orchestra di Fiati "Giuseppe Verdi" – Città di Trieste - Associazione di Promozione Sociale.

L'associazione ha sede legale a Trieste, attualmente in Via Besenghi n. 2 e potrà costituire delle sezioni distaccate nei luoghi che riterrà più opportuni al fine di meglio raggiungere gli scopi sociali.

L'eventuale variazione della sede legale nell'ambito del Comune di Trieste non comporta modifica statutaria, salvo apposita delibera del Consiglio Direttivo e successiva comunicazione agli uffici competenti.

Art. 2

La durata dell'associazione è a tempo indeterminato, salvo scioglimento anticipato deliberato dall'Assemblea dei Soci.

L'esercizio sociale e quello finanziario iniziano il primo giorno di Settembre e terminano l'ultimo giorno di Agosto di ciascun anno.

Art. 3

L'Associazione è apartitica e aconfessionale, e fonda la propria attività istituzionale ed associativa sui principi costituzionali della democrazia, della partecipazione sociale e sull'attività di volontariato.

L'Associazione persegue, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, attraverso l'esercizio, in via esclusiva o principale, di una o più attività di interesse generale in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi.

Le attività che si propone di svolgere, prevalentemente in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati le azioni svolte dall'associazione sono ricomprese tra le seguenti azioni di interesse generale previste dall'articolo 5 comma 1 del D. Lgs. 117/2017:

d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;

i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui all'art. 5 del D. Lgs. 117/2017;

l) formazione extra – scolastica finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica, del bullismo e della povertà educativa;

L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del D. Lgs. 117/2017, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale. La loro individuazione è operata da parte del Consiglio Direttivo. Rientrano tra le suddette operazioni anche operazioni commerciali il cui guadagno è finalizzato esclusivamente al finanziamento delle attività principali sopra indicate.

L'associazione può inoltre realizzare attività di raccolta fondi, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza con i sostenitori e con il pubblico, in conformità alle disposizioni contenute nell'art. 7 del D. Lgs. 117/2017.

L'associazione, in particolare, si propone di:

- a) Favorire il miglioramento e l'incremento della cultura popolare, musicale, sociale, turistica dei soci, dei giovani e delle persone della comunità in cui opera e si pone come struttura democratica per l'utilizzo del tempo libero;
- b) Creare nuove prospettive musicali, culturali, morali e artistiche per i soci e per la comunità;
- c) Promuovere e favorire l'educazione e la formazione musicale dei soci e dei non soci, specialmente dei minori e degli svantaggiati di carattere psicofisico e sociale, mediante l'organizzazione e l'istituzione di corsi, scuole, gruppi musicali, seminari di musica *et similia*;
- d) Collaborare allo sviluppo, alla diffusione e alla propaganda di attività culturali, musicali, turistiche e sociali;
- e) Organizzare e realizzare, anche in collaborazione con terzi, manifestazioni culturali di qualsiasi tipo e genere, raduni, concorsi, premi, rassegne musicali, mostre, concerti, attività concertistiche, attività culturali, promuovendo anche l'incremento turistico e la valorizzazione del patrimonio artistico, monumentale e paesaggistico;
- f) Promuovere ed effettuare studi, ricerche, seminari, conferenze ed organizzare attività di divulgazioni e produzioni musicali, con qualsiasi mezzo, incentivando anche scambi culturali con altre associazioni ed enti aventi medesima finalità;
- g) Tutelare gli interessi morali, artistici e culturali di tutti i soci;
- h) Sviluppare l'associazionismo musicale e popolare, nonché adottare ogni utile iniziativa finalizzata al miglioramento artistico, culturale, sociale e turistico dei soci e della comunità;

- i) Promuovere iniziative pubbliche e private nei campi della cultura della storia, della didattica e tecnica musicale, nonché la produzione, la stampa e la diffusione, attraverso qualunque mezzo di produzione tecnica ritenuto idoneo, di partiture, trascrizioni, composizioni, filmati, CD e anche con la promozione, istituzione e/o gestione di centri dedicati, sale teatrali e musei;
- j) Curare l'edizione e la distribuzione di riviste, bollettini, notiziari a carattere associativo, didattico, di cultura musicale ed incremento turistico ed artistico in genere;
- k) Organizzare attività concertistiche anche con la realizzazione di cartelloni concertistici stagionali e/o annuali, da effettuare in teatri, saloni, scuole, piazze e in ogni luogo idoneo, anche in collaborazione o con la sovvenzione o il patrocinio di enti pubblici e privati;
- l) Curare la formazione, l'organizzazione e/o la realizzazione di gruppi musicali, band, big band, orchestre di fiati *et similia* per la diffusione della musica e delle attività culturali, sociali e artistiche e per migliorare la sensibilità musicale e l'amore per l'arte in genere di soci e non soci, in specie giovani;
- m) Realizzare una biblioteca, un centro culturale polivalente di studi e ricerca e realizzare banche dati nel settore, nonché un museo delle attività etnoantropologiche e musicali;
- n) Realizzare un'agenzia d'informazione con centro studi specializzato e centro raccolta dati riguardanti i settori musicale, culturale, turistico ed artistico nonché sulla normativa e le procedure in genere relative alle attività culturali, musicali, turistiche, sociali ed artistiche;
- o) Realizzare qualsiasi progetto che abbia attinenza all'arte musicale, alla cultura, alla promozione delle attività sociali, specialmente per i giovani, rivolte anche alla valorizzazione delle risorse turistiche e delle attività artistiche del territorio;
- p) Stipulare convenzioni e collaborare con enti pubblici e privati, associazioni, consorzi, cooperative, sia in Italia sia all'estero, che perseguono scopi affini o che intendono sostenere o incoraggiare le iniziative dell'associazione e aderire a organismi similari nazionali e internazionali;
- q) Rappresentare, attraverso i propri organismi, gli associati presso enti nazionali, locali e presso organismi o istituti internazionali.

L'Associazione potrà svolgere, ai sensi e per gli effetti dell'art. 6 del D.Lgs. 117 / 2017, anche attività diverse da quelle di interesse generale, a condizione che esse siano secondarie e strumentali all'attività principale. La determinazione delle attività diverse è rimessa al Consiglio direttivo che, osservando le eventuali delibere dell'assemblea dei soci in materia, è tenuto a rispettare i criteri e i limiti stabiliti dal predetto Codice e dalle disposizioni attuative dello stesso rispetto allo svolgimento di tali attività.

L'Associazione potrà, altresì, porre in essere raccolte pubbliche di fondi, al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, nelle forme, nelle condizioni e nei limiti di cui all'art. 7 del D.Lgs. 117 / 2017 e dei decreti attuativi dello stesso.

Per la realizzazione dell'oggetto sociale, l'associazione potrà compiere inoltre tutte le operazioni finanziarie, mobiliari, immobiliari e tecniche idonee al raggiungimento dell'oggetto sociale, compresa la richiesta di contributi e finanziamenti di ogni tipo a enti pubblici, privati o comunitari.

Art. 4

Il fondo comune è costituito da contributi associativi, dalle tasse di iscrizione, da contributi e somme a qualsiasi titolo provenienti da persone fisiche o giuridiche, pubbliche o private.

TITOLO SECONDO

(DEGLI ASSOCIATI)

Art. 5

L'ordinamento interno dell'Associazione è ispirato a criteri di democraticità, pari opportunità ed uguaglianza dei diritti di tutti gli associati, le cariche associative sono elettive e tutti gli associati possono esservi nominati.

Non è prevista alcuna differenza di trattamento tra gli associati riguardo ai diritti e ai doveri nei confronti dell'Associazione.

Art. 6

Sono ammessi a far parte dell'Associazione le persone fisiche e le Associazioni di promozione sociale le quali, aderendo alle finalità istituzionali della stessa, intendano collaborare al loro raggiungimento.

Possono essere ammessi come associati anche altri enti del Terzo settore o altri enti senza scopo di lucro, a condizione che il loro numero non sia superiore al 50% (cinquanta per cento) del numero delle Associazioni di promozione sociale.

Gli enti giuridici sono rappresentati dal rispettivo Presidente ovvero da altro soggetto delegato dal loro Organo Direttivo.

L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo, fermo restando in ogni caso il diritto al recesso.

Art. 7

Ai fini dell'adesione all'Associazione, l'aspirante socio presenta domanda per iscritto al Consiglio Direttivo, che è l'organo deputato a decidere sull'ammissione. In tale domanda deve essere anche precisato che il richiedente si impegna ad accettare le norme dello Statuto sociale e degli eventuali regolamenti interni, ad osservare le disposizioni che saranno emanate dal Consiglio Direttivo e dall'Assemblea ed a partecipare alla vita associativa.

Il Consiglio Direttivo, o un socio all'uopo delegato, delibera l'ammissione o il rigetto entro 90 (novanta) giorni dalla presentazione della domanda. Il Consiglio Direttivo deve decidere secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e con le attività di interesse generale svolte.

L'accoglimento della domanda è comunicato al nuovo associato entro 30 (trenta) giorni dalla data della deliberazione ed egli deve essere iscritto nel libro degli associati.

La persona, nel caso in cui venga accettata la domanda, dovrà versare la quota sociale ed eventuali contributi straordinari che saranno determinati dal Consiglio Direttivo.

L'eventuale provvedimento di rigetto deve essere motivato e comunicato per iscritto all'interessato entro e non oltre 30 (trenta) giorni dalla data della deliberazione. Contro di esso l'interessato può proporre appello all'Assemblea ordinaria, entro e non oltre 30 (trenta) giorni dal ricevimento della comunicazione, mediante apposita istanza che deve essere inoltrata al Consiglio Direttivo con mezzo idoneo ad attestarne il ricevimento; la prossima Assemblea regolarmente convocata deciderà in merito all'appello presentato. All'appellante deve essere garantito in Assemblea il diritto al contraddittorio.

Le domande di ammissione presentate da soggetti minorenni dovranno essere controfirmate da un esercente la patria potestà. Chi sottoscrive la domanda rappresenta il minore a tutti gli effetti nei confronti dell'Associazione e risponde verso la stessa per tutte le obbligazioni dell'associato minorenne.

Art. 8

I soci hanno l'obbligo di partecipare attivamente alle attività dell'associazione. La volontà di recesso deve essere comunicata al Presidente, a mezzo lettera semplice, lettera raccomandata, mail o PEC, almeno trenta giorni prima di detta scadenza.

In mancanza, la loro adesione all'associazione si intende prorogata di anno in anno. Si va in deroga alla superiore disposizione, solo per il caso di trasferimento del socio in altra regione o per altri motivi eccezionali valutati tali dal Consiglio Direttivo.

La quota o contributo associativo è intrasmissibile.

Art. 9

Tutti i soci possono frequentare i locali sociali ed usufruire delle comuni attrezzature, secondo le modalità di cui al regolamento specifico.

Tutti i soci hanno diritto di partecipare alle assemblee con diritto di voto.

L'intervento di coloro ai quali spetta il diritto di voto nelle assemblee e la loro rappresentanza sono disciplinati dalle norme di legge in materia. Coloro ai quali spetta il diritto di voto hanno facoltà di notificare, in cartaceo o elettronicamente, le deleghe rilasciate ai sensi della vigente normativa, secondo le modalità che verranno indicate nell'avviso di convocazione delle assemblee. Ogni socio può avere al massimo tre deleghe. I minorenni di età partecipano alle assemblee per mezzo di chi ne esercita la patria potestà.

Tutti i soci, secondo quanto previsto dall'art. 15 comma 3 del D. Lgs 117/2017, possono esaminare i libri sociali.

Art. 10

Il socio che non versa le quote sociali o che si rifiuta di versare eventuali contributi straordinari per il conseguimento degli scopi sociali viene considerato moroso. Rimane per lui l'obbligo di pagare le quote sociali ed i contributi maturati, senza che possa vantare in nessun caso la restituzione di somme a qualunque titolo versate.

Art. 11

La qualità di socio si perde:

- a) per dimissione volontaria;
- b) per morosità protrattasi oltre il termine di scadenza del pagamento della quota sociale fissato dal Consiglio Direttivo;
- c) per espulsione in seguito a delibera del Consiglio Direttivo.

Il Consiglio Direttivo può riammettere il socio moroso, qualora questi avrà saldato il suo debito.

Art. 12

Quel socio il quale compia atti contrari agli interessi dell'associazione o che compia atti contrari al rispetto degli altrui diritti o sia causa di discordie, è passibile di censura, di sospensione o di espulsione. I detti provvedimenti disciplinari saranno stabiliti e adottati dal Consiglio Direttivo.

Al socio sottoposto a procedimento disciplinare dovrà essere notificato per iscritto il motivo del procedimento stesso, prima della decisione. Egli potrà presentare memorie a discolta entro un termine non superiore a dieci giorni dalla notifica.

Il socio espulso non può essere più riammesso, né può comunque accedere ai locali sociali. Il socio che intende avanzare proposte, reclami o denunce, deve farlo per iscritto, indirizzando un esposto al Presidente. Sui reclami decide l'Assemblea dei soci.

Art. 13

Possono, altresì, collaborare con l'associazione, attraverso protocolli di intesa o strumenti affini, enti, associazioni, cooperative, federazioni, internazionali, nazionali e regionali di musica, amatoriali, culturali, sociali e turistiche, con cui dividono programmi e finalità.

TITOLO TERZO

(DEI VOLONTARI)

Art. 14 - Dei volontari e dell'attività di volontariato

I volontari sono persone fisiche che condividono le finalità dell'Associazione e che, per libera scelta, prestano la propria attività tramite essa in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'Associazione deve iscrivere in un apposito registro i volontari, associati o non associati, che svolgono la loro attività in modo non occasionale.

L'Associazione deve inoltre assicurare i propri volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso terzi.

L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere rimborsate le spese effettivamente sostenute e analiticamente documentate per l'attività prestata, previa autorizzazione ed entro i limiti stabiliti dal Consiglio Direttivo.

Art. 15 - Dei volontari e delle persone retribuite

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario è associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.

L'Associazione svolge la propria attività di interesse generale avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati.

L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti, o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento dell'attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% (cinquanta per cento) del numero dei volontari o al 5% (cinque per cento) del numero degli associati.

TITOLO QUARTO

(ORGANI SOCIALI)

Art. 16

Gli organi sociali sono:

- a) L'Assemblea dei Soci
- b) Il Presidente
- c) Il Consiglio Direttivo

Art. 17

L'Assemblea dei Soci è l'organo sovrano dell'associazione:

- a) Esamina e discute la relazione morale e organizzativa presentata dal Presidente dell'associazione;
- b) Approva eventuali modifiche statutarie;
- c) Elegge il Consiglio Direttivo;
- d) Ratifica le cariche espresse dal Consiglio Direttivo;
- e) Ha l'obbligo di redigere, tramite il Consiglio Direttivo, e di approvare annualmente un rendiconto economico e finanziario in conto preventivo e consuntivo di ogni esercizio finanziario.

Art. 18

L'Assemblea dei Soci si riunisce in seduta ordinaria almeno una volta all'anno entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.

Quest'ultima viene tenuta per ascoltare e discutere le relazioni del Presidente dell'associazione sull'attività svolta e su quella da svolgere e per l'esame e l'approvazione del rendiconto consuntivo dell'anno precedente e del bilancio preventivo riguardante l'anno in corso.

L'Assemblea dei Soci si riunisce in seduta ordinaria anche:

- a) per eleggere il Consiglio Direttivo;

- b) per ratificare le cariche espresse dal Consiglio Direttivo;
- c) per votare in merito a candidature al di fuori da quelle ordinarie (onorarie, emerite e simili).

L'Assemblea dei Soci si riunisce in seduta ordinaria quando lo ritenga opportuno il Presidente dell'associazione, o il Consiglio Direttivo, o su richiesta scritta di almeno tre quinti (3/5) degli associati aventi diritto al voto.

Art. 19

L'Assemblea dei Soci è validamente convocata con un preavviso, contenente l'ordine del giorno inviato a tutti i soci, di almeno cinque giorni liberi prima della data della prima convocazione, nonché mediante affissione nei locali dell'associazione. L'Assemblea può essere riunita in seconda convocazione a distanza di almeno dodici ore dalla prima convocazione.

L'assemblea ordinaria è regolarmente costituita e può validamente deliberare su tutti gli argomenti, in prima convocazione quando è presente almeno la metà più uno dei soci aventi diritto al voto ed in seconda convocazione quale che sia il numero dei soci intervenuti. Coloro ai quali spetta il diritto di voto hanno facoltà di notificare, in cartaceo o elettronicamente, le deleghe rilasciate ai sensi della vigente normativa, secondo le modalità che verranno indicate nell'avviso di convocazione delle assemblee, mentre i minorenni di età, partecipano alle votazioni esclusivamente tramite un esercente la patria potestà. L'assemblea delibera con la metà più uno dei presenti.

Art. 20

Per la modifica delle norme del presente Statuto occorre convocare l'Assemblea dei Soci in seduta straordinaria.

L'assemblea straordinaria è regolarmente costituita e può validamente deliberare in prima convocazione quando sono presenti almeno tre quarti dei soci aventi diritto al voto e la deliberazione sarà valida se avrà riportato la maggioranza del sessanta per cento dei soci dell'associazione, mentre in seconda convocazione sarà necessario che siano presenti il cinquanta per cento più uno dei soci aventi diritto al voto, anche per delega, e si delibererà con il voto favorevole della metà più uno dei presenti.

L'eventuale scioglimento dell'associazione potrà essere deliberato dall'Assemblea dei Soci, in seduta straordinaria, con le maggioranze previste sopra.

Art. 21

Entro quindici giorni da ogni riunione dell'Assemblea dei Soci, a cura del Segretario, verrà predisposto, per essere a disposizione dei soci, un estratto del verbale della riunione contenente l'elenco degli intervenuti, le deliberazioni adottate e le maggioranze raggiunte.

Art. 22

In caso di scioglimento dell'associazione, l'Assemblea dei Soci si rimanda a quanto stabilito nell'art. 37.

L'eventuale attivo della liquidazione andrà devoluto secondo quanto previsto dall'art 37.

TITOLO QUINTO

(DEL PRESIDENTE)

Art. 23

Il Presidente viene nominato all'interno del Consiglio Direttivo, ratificato dall'Assemblea dei Soci e dura in carica cinque anni. In caso di dimissioni decade l'intero Consiglio Direttivo, indi si andrà a nuove elezioni.

Art. 24

Il Presidente dell'associazione è il rappresentante legale e ha la firma e la rappresentanza dell'associazione di fronte ai terzi e in giudizio in ogni ordine e grado di giurisdizione. Egli è investito del potere di chiedere contributi a persone fisiche o giuridiche, sia esse private sia pubbliche, e potrà nominare procuratori speciali per singoli affari o gruppi di affari. Il Presidente può essere revocato dalla sua carica soltanto dall'Assemblea dei Soci.

Art. 25

Il Presidente:

- a) Assume tutte le iniziative necessarie alla gestione delle attività sociali e dà attuazione ai programmi e alle deliberazioni approvate dal Consiglio Direttivo e dall'Assemblea dei Soci;
- b) Promuove le attività e le delibere del Consiglio Direttivo e coordina le attività sociali;
- c) Convoca e presiede l'Assemblea dei Soci e il Consiglio Direttivo;
- d) Determina l'ordine del giorno;
- e) Può conferire deleghe per lo svolgimento di particolari incarichi o per il compimento di singoli atti, fermo restando la sua responsabilità;
- f) Può invitare alle riunioni collegiali, in veste di esperti e senza diritto di voto, persone estranee al Consiglio Direttivo;
- g) Propone la relazione morale e il programma delle attività sociali;
- h) Può sostituirsi, in caso di urgenza, al Consiglio Direttivo per deliberare sulle competenze dello stesso. Tali deliberazioni dovranno essere sottoposte a ratifica del Consiglio nella prima riunione convocata;
- i) Prende ogni altro provvedimento, che non sia espressamente riservato ad altri organi, e compie quegli atti necessari al buon funzionamento dell'associazione;
- j) Vigila sull'osservanza dello statuto e dei regolamenti nonché, in caso di necessità, ha il potere di adottare tutti i provvedimenti necessari che il Consiglio ratificherà nella prima riunione appositamente convocata.

TITOLO SESTO

(DEL CONSIGLIO DIRETTIVO)

Art. 26

L'associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto da cinque membri, di cui quattro eletti dall'Assemblea dei Soci mentre un seggio all'interno di questo, di diritto, spetta al Direttore delle Attività Culturali e Musicali *pro tempore*; essi durano in carica cinque anni e possono essere rieletti.

Ogni componente del Consiglio Direttivo, ciascuno per la propria carica, svolge le proprie mansioni esclusivamente a titolo gratuito.

Art. 27

Il Consiglio Direttivo:

- a) Ha tutti i più ampi poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione per la realizzazione dell'oggetto sociale;
- b) Fornisce direttive su tutti i problemi della vita associativa e di ordine generale per il conseguimento dei fini statutari;
- c) Redige annualmente il bilancio preventivo e il rendiconto consuntivo, da sottoporre all'Assemblea dei Soci;
- d) Stabilisce, l'entità delle quote sociali, nonché le modalità e i tempi del versamento delle stesse;
- e) Adotta nei confronti degli iscritti, secondo la gravità dell'inadempienza, i provvedimenti disciplinari consistenti in: censura, sospensione, espulsione;
- f) Delibera la gestione economica e finanziaria del patrimonio e del fondo sociale;
- g) Si riunisce su convocazione del Presidente dell'associazione ogni volta che questi lo ritenga opportuno, o ne faccia richiesta almeno un terzo dei suoi componenti;
- h) Nomina il Direttore delle Attività Culturali e Musicali *pro tempore*;
- i) Nomina il o i collaboratori culturali e/o musicali, sentito il parere del Direttore delle Attività Culturali e Musicali *pro tempore*;
- j) Nomina il Coordinatore Generale della Scuola di Musica *pro tempore*;
- k) Ha il potere di redigere e approvare dei regolamenti interni che disciplinino le materie cui si fa riferimento nel presente Statuto, nonché l'organizzazione e lo svolgimento dei corsi di istruzione, e regoli la vita in generale dell'associazione, nel rispetto delle norme statutarie;
- l) Sovrintende alle operazioni di adesione e tesseramento.

Art. 28

In caso di mancanza, rinuncia o cessazione dall'ufficio, per qualsiasi ragione, di un componente del Consiglio Direttivo ad eccezione del Direttore delle Attività Culturali e Musicali *pro*

tempore, il Presidente colmerà *ad interim* la vacanza fino a nuove elezioni. In caso di rinuncia o revoca della carica di Presidente, l'intero Consiglio Direttivo decade, indi si andrà a nuove elezioni.

Art. 29

Il Consiglio Direttivo è validamente riunito, sempre che il Presidente dimostri che tutti i consiglieri siano stati convocati con preavviso di almeno quattro giorni, quando siano presenti almeno la metà più uno e le deliberazioni sono valide quando sono adottate con maggioranza dei presenti. In caso di parità di voti, quello espresso dal Presidente vale doppio.

Le formalità di convocazione non sono necessarie in caso di presenza di tutti i consiglieri.

Art. 30

Il Segretario viene nominato tra i componenti il Consiglio Direttivo ed opera in diretto collegamento con il Presidente; redige i verbali ed è il responsabile di tutto il materiale d'ufficio e di cancelleria nonché di tutte le attrezzature e i macchinari d'ufficio.

Art. 31

Il Tesoriere viene nominato tra i componenti il Consiglio Direttivo ed esegue i pagamenti su ordinativi firmati dal Presidente o da coloro che ne fanno le veci e da lui controfirmati.

Inoltre, riscuote le somme per conto della Presidenza dell'associazione e tiene regolare contabilità di entrata e di uscita. Infine, cura il patrimonio di quest'ultima e fa le veci del Presidente quando quest'ultimo è impossibilitato ad essere presente.

Art. 32

Il Direttore delle Attività Culturali e Musicali *pro tempore*, nominato dal Consiglio Direttivo, è il responsabile tecnico di tutte le attività dell'associazione: egli ha il compito di proporre, discutere e dare un parere professionale riguardo le attività progettate durante l'esercizio sociale e di dirigere la parte artistico-musicale della Scuola di Musica.

TITOLO SETTIMO

(DEL PATRIMONIO DELL'ASSOCIAZIONE E DEL BILANCIO DI ESERCIZIO)

Art. 33

Il patrimonio dell'Associazione è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, Consiglieri ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Art. 34

L'Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e per lo svolgimento delle proprie attività da:

- a) quote associative;

- b) contributi pubblici e privati;
- c) donazioni e lasciti testamentari;
- d) rendite patrimoniali;
- e) attività di raccolta fondi;
- f) rimborsi derivanti da convenzioni con le pubbliche amministrazioni;
- g) proventi da attività di interesse generale e da attività diverse ex art. 6 del D.Lgs. 117 / 2017;
- h) ogni altra entrata ammessa ai sensi del D. Lgs. 117 / 2017 e di altre norme competenti in materia.

TITOLO OTTAVO

(DELLA SCUOLA DI MUSICA)

Art. 35

Sulla base dell'Art. 3, nonché del comma j) e del comma k) dell'Art. 25 del presente statuto, l'associazione, al suo interno, gestisce e coordina la **Scuola di Musica della Civica Orchestra di Fiati "Giuseppe Verdi" – Città di Trieste**. La responsabilità amministrativo-contabile viene affidata ad un Coordinatore Generale *pro tempore*, non obbligatoriamente interno della Associazione, nominato dal Consiglio Direttivo e a lui rispondente, mentre la direzione artistico-musicale viene affidata al Direttore delle Attività Culturali e Musicali *pro tempore*.

Art. 36

Il Consiglio Direttivo determina l'avvio, lo svolgimento e la chiusura delle attività di ogni anno scolastico della Scuola di Musica.

Per tutto quello che attiene nello specifico il funzionamento della Scuola di Musica si rimanda al Regolamento Generale della stessa.

TITOLO NONO

(SCIoglimento DELL'ASSOCIAZIONE E DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO)

Art. 37

Lo scioglimento dell'Associazione è deciso dall'Assemblea straordinaria con il voto favorevole di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati, sia in prima che in seconda convocazione.

L'Assemblea che delibera lo scioglimento nomina anche uno o più liquidatori e delibera sulla destinazione del patrimonio residuo, il quale dovrà essere devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'art. 45, c.1, del D. Lgs. 117 / 2017 e salvo diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore, secondo quanto previsto dall'art. 9 del D. Lgs 117 / 2017.

TITOLO DECIMO

(DISPOSIZIONI FINALI)

Art. 38 - Norme di rinvio

Per quanto non espressamente previsto nel presente Statuto, si applicano il D. Lgs. 117 / 2017 e le disposizioni attuative dello stesso, oltre che il Codice Civile e le relative disposizioni di attuazione, in quanto compatibili.
